

COMUNE DI NUVOLENTO

PROV. DI BRESCIA

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA

AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8/8/1998

Repubblica Italiana

Rep. N.

L'anno duemilaundici, il giorno del mese di
nella residenza municipale sita in Piazza Roma 19.

Avanti a me, segretario titolare del
Comune di Nuvolento, si sono costituiti:

- il **Comune di Nuvolento - C.F 00666520176**, con sede legale in piazza Roma n. 19 a Nuvolento (BS) nella persona del che interviene al presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune in forza di decreto sindacale n ... del con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Ambiente e Cave, per il seguito semplicemente definito come il "Comune";
- C.F, con sede legale in a nella persona del sig., nato a il, che interviene al presente atto nella sua qualità di e di legale rappresentante della società, per il seguito semplicemente definita la "ditta";

comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo e che, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- Che in data è stata inoltrata alla Provincia di Brescia richiesta di autorizzazione di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 14/98, per l'attività estrattiva sul medesimo mappale n. /p N.C.T.R..
- Che in base alla L.R. Lombardia n. 14/98 occorre provvedere alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune e la Ditta.

CIO' PREMESSO

Il Comune di Nuvolento come sopra rappresentato, che in seguito verrà citato come "Comune" e la ditta che in seguito verrà citata come "Ditta" convengono di stipulare la seguente convenzione ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/98.

ART. 1 - Visto il progetto di coltivazione della Ditta il quale si intende far parte integrante del presente atto, sebbene ad esso non materialmente allegato, il Comune consente l'attività estrattiva chiesta dalla Ditta nella cava di "marmo da taglio" sita in località "Monte Pulè" sul mappale n. del foglio 2 N.C.T.R. di Nuvolento.

ART. 2 - In base a ciò, salvi i diritti ed i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare, la Ditta si impegna per quanto segue.

ART. 3 - In conformità all'art. 25 della legge regionale n° 14/98, la Ditta si impegna a versare al Comune una somma:

- per blocchi - Euro (Euro) per mc. commerciabile estratto rilevato mediante pesatura;
- per pietrisco - Euro (Euro) per mc. commerciabile estratto rilevato mediante pesatura;

a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'attività estrattiva e per gli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico della Ditta, eventualmente già prescritti nell'autorizzazione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione al 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di ritardato pagamento delle somme sopraindicate verranno applicati gli interessi di mora determinati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR).

La tariffa per mc. commerciabile cavato sarà aggiornata secondo la revisione del Consiglio Regionale di cui all'art. 25 della legge citata: l'adeguamento influirà conseguentemente sulla somma dovuta ai sensi del presente articolo.

Ai fini del calcolo degli oneri di cava, la Ditta provvederà a pesare il materiale commerciabile estratto esclusivamente presso la pesa indicata dall'Amministrazione Comunale.

L'operazione di pesatura dovrà essere eseguita prima di scaricare in depositi o in laboratori di trasformazione.

Alla Ditta saranno consegnati appositi bollettari (cd. a madre e figlia) numerati e vidimati, sui quali dovranno essere riportati:

- per i blocchi il numero progressivo del blocco, il numero di controllo segnato sul blocco da apposito personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, il peso in quintali del materiale cavato, la targa del mezzo di trasporto ecc. e quanto richiesto dal bollettario fornito;

- per il pietrisco il numero progressivo del viaggio, la data e l'ora di carico, la targa del mezzo di trasporto, il peso presunto del carico e quanto richiesto dal bollettario fornito;

Ciascuna ricevuta è composta da due bollette:

- il primo esemplare (originale) custodito dal trasportatore dovrà essere depositato presso la pesa pubblica, allegando ad esso il tagliando di pesatura, ed esibito al personale del Comune addetto alla vigilanza, in caso di richiesta.
- il secondo esemplare dovrà essere conservato presso l'unità di cava per un periodo di almeno 30 giorni;

La quantità di materiale sarà espressa in quintali; per il calcolo del contributo annuale si considera il peso specifico del marmo pari a 28 quintali per ogni metro cubo.

Gli oneri di cava da versare al Comune saranno calcolati annualmente sulla scorta dei tagliandi di pesatura ed il conguaglio finale sulla scorta delle risultanze di rilievi aereo fotogrammetrici (metodo scanner laser).

I maggiori volumi escavati, rilevati in sede di conguaglio finale, verranno valorizzati al solo valore del pietrisco di risulta così come determinato al precedente comma 1.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvederà ad applicare una penale nel seguente modo:

- 1° infrazione Euro 3.000,00
- 2° infrazione Euro 6.000,00
- 3° infrazione Euro 9.000,00 e proposta di revoca dell'autorizzazione alla attività estrattiva all'Amministrazione Provinciale.

La Ditta è obbligata a consentire al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale le visite ed i sopralluoghi necessari per la verifica dei blocchi cavati e l'assegnazione del numero di controllo, il controllo della coltivazione e delle risultanze.

I blocchi cavati e numerati giacenti in cava che non vengono pesati e commercializzati potranno essere eliminati solo previo preavviso al personale addetto, che provvederà a darne regolare scarico.

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale l'espletamento dell'attività di controllo e vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di materiale cavabile, la quantificazione del materiale estratto risulterà da un computo metrico conseguente a rilievo mediante sensore Laser Scanner ed eventualmente con controlli a terra, con frequenza annuale dal 15 dicembre al 31 **marzo** dell'anno successivo.

Nella quantificazione del materiale estratto si terrà conto della asportazione di accumuli di materiale inerte derivante da precedenti attività estrattive, che si rendesse necessario rimuovere per la corretta gestione della cava.

In tal caso la Ditta si obbliga a chiedere specifica autorizzazione per l'asportazione del materiale sopraindicato all'Amministrazione Comunale, che in caso di parere favorevole, la concederà prescrivendo adempimenti vincolanti a carico della Ditta per l'esatta quantificazione del materiale asportato, fatte salve comunque le superiori autorizzazioni.

ART. 4 - La Ditta si impegna:

- a) ad ottemperare a quanto verrà indicato in termini quantitativi, qualitativi e temporali nel successivo provvedimento di autorizzazione provinciale.
- b) ad eseguire a proprie spese nei tempi previsti, le opere di ripristino necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano Cave.

c) ad eseguire a proprie spese nei tempi previsti le opere di ripristino necessarie a realizzare la destinazione finale dell'area adibita a discarica prevista dal progetto di recupero che forma parte integrante della presente convenzione ed il quale indica anche gli interventi di recupero da effettuarsi a spese della Ditta.

d) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nel provvedimento autorizzativo provinciale.

ART. 5 - La Ditta si impegna a costituire presso il Comune all'atto dell'autorizzazione le garanzie previste dall'art. 16 della L.R. 14/98, anche mediante depositi cauzionale o polizza fidejussoria per l'ammontare che sarà stabilito dall'Ente preposto ai sensi del comma D, art. 13 della Legge Regionale citata.

Nel caso in cui la garanzia sia prestata in forma di fideiussione, la medesima dovrà prevedere l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale.

La cifra potrà essere aggiornata in relazione all'avvenuto rispetto degli impegni assunti, con cadenza biennale. Tale somma potrà essere incamerata dal Comune in caso di mancata osservazione di quanto stabilito dalla presente convenzione e dalle normative in materia.

ART. 6 - La durata della presente convenzione, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo, sarà di durata pari al periodo di tempo che la Provincia stabilirà nel provvedimento stesso.

ART. 7 - Lungo il confine dell'area di cava saranno messi a dimora, a cura del Comune ed a spese della Ditta, picchetti inamovibili in cemento o ferro in modo tale che siano visibili contemporaneamente almeno 2 picchetti e un punto fiduciale, e comunque uno per ogni vertice dell'area autorizzata.

I picchetti verranno altresì rilevati con metodi topografici ritenuti idonei con riguardo alla posizione planimetrica.

ART. 8 - Le operazioni di trasporto del materiale dalla cava potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 6.30 alle ore 18.30; detti orari dovranno sempre essere osservati salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale a seguito di richiesta scritta, adeguatamente motivata e dettagliata, da parte della Ditta.

Il passaggio nel centro abitato non dovrà intralciare la regolarità del traffico ed avvenire funzionalmente al suddetto orario.

Inoltre dovrà essere evitato lo spargimento di materiale e di polveri di qualsiasi natura lungo la sede stradale.

Sono fatte salve in ogni caso le ulteriori prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade dei nuclei abitativi interessati.

ART. 9 - Il perimetro di scavo del fronte di cava dovrà essere costantemente delimitato con rete metallica o con altri mezzi idonei ad impedire l'accesso, secondo quanto dettato dal D.P.R. 128/1959.

Per il rimanente perimetro dovranno essere posti in opera e mantenuti cartelli di segnalazione di pericolo e di divieto di accesso come prescritto dal D.P.R. 128/1959.

ART. 10 - La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino, recupero ed eventuali opere di mitigazione ambientale ed in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di polizia mineraria e delle autorizzazioni previste.

ART. 11 - Il Comune controllerà in contraddittorio l'esecuzione e le risultanze finali dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale,

verificando la regolarità e stabilità dei pendii e scarpate, nonché il regolare deflusso delle acque di superficie.

ART. 12 - La Ditta non è autorizzata a svolgere, nell'area concessa, attività diverse da quella estrattiva; è fatto divieto di realizzare opere murarie ed infrastrutture (vagli, frantoi, impianti di segazione ecc.) senza la preventiva autorizzazione del Comune e degli organi superiori competenti.

ART. 13 - Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione faranno testo specificatamente il D.P.R. 128/1959 e la Legge Regionale n. 14/98 e successive eventuali modificazioni oltre a quelle normative non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

ART. 14 – In caso di controversie nella applicazione delle clausole della presente convenzione, esse saranno risolte ricorrendo alla Giustizia Ordinaria.

ART. 15 - Tutte le spese del presente contratto nessuna esclusa ed eccettuata sono a totale carico dell'assuntore.

ART. 16 – Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico della Ditta.

ART. 17 – Ai fini fiscali si determina il valore del corrispettivo in Euro (.....).

ART. 18 - Il presente atto consta di n. otto fogli dattiloscritti ed in parte manoscritte da persona di mia fiducia e da me Segretario Comunale lette alle parti contraenti che qui di seguito lo approvano e lo sottoscrivono.

Il Responsabile del servizio

La Ditta

Il Segretario Comunale